

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 17/09/2024

FATTO

Parte ricorrente sostiene:

- Di aver stipulato, in data 30 luglio 2019, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto di quote dello stipendio, finanziamento che, successivamente, era estinto anticipatamente.
- Di aver richiesto vanamente all'intermediario il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del prestito di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125-*sexies* del T.U.B..
- Che il rimborso richiesto per le commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del prestito ammonta all'importo di € 985,44, di cui € 685,44 a titolo di oneri di distribuzione ed € 300,00 a titolo di spese di istruttoria. Il tutto, oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuta estinzione a quello del rimborso.

Parte resistente, in sede di controdeduzioni, eccepisce:

- Gli oneri di cui la ricorrente chiede la restituzione in questa sede sono gli oneri di distribuzione e le spese di istruttoria, per contratto pattuiti come fissi e non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
- Le spese di istruttoria, infatti, attengono esclusivamente al momento genetico del rapporto, e come tali non rientrano nel costo totale del credito e non essendo costi né *“recurring”*, né *“up-front”*, non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 *sexies*, T.U.B..
- Gli oneri di distribuzione, invece, sono stati versati in favore dell’intermediario del credito, sicché, qualora fosse condannata a farne restituzione, verrebbe ingiustamente obbligata a versare una somma mai percepita.
- La domanda di restituzione delle rate versate in eccedenza deve essere respinta in quanto non risulta l’incasso di alcuna rata in data successiva all’estinzione anticipata.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il diritto della parte ricorrente alla riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi *“dovuti per la vita residua del contratto”*, giusta previsione dell’articolo 125-*sexies* del TUB, in conseguenza dell’estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta in corrispondenza della rata n. 48 delle 120 convenzionalmente previste.

In tema, si ha presente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l’art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

Tenuto conto della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l’originario art. 125-*sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza *Lexitor*. A diverso convincimento non si può giungere neppure alla luce della successiva sentenza CGE 9 febbraio 2023 (causa C-555-2021), c.d. *Unicredit Bank of Austria*, in quanto la stessa è intervenuta proprio a distinguere il regime applicabile alle due Direttive (la 2008/48 per i contratti di credito al consumo e la 2014/17 per i contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili), in considerazione delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, senza revocare, quindi, la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza *Lexitor*.

Ma anche dell’attuale formulazione del comma 2, art. 11-*octies*, decreto-legge n. 73/2021 (introdotta con l’art. 27, decreto-legge n. 104/2023, poi convertito in legge con modificazioni dalla legge 136/2023), che non lascia spazio ad altre possibili interpretazioni.

Il secondo periodo del sopra richiamato comma, difatti, così recita: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”*.

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”, e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi. E conseguentemente di disporre la rimborsabilità:

- per i costi *recurring* secondo il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Al riguardo, gli orientamenti condivisi dei Collegi hanno ritenuto che le spese di lavorazione pratica e la commissione rete distributiva (oggetto del presente ricorso) siano da considerarsi *up front* poiché elencano esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto mentre le commissioni di gestione (pure, oggetto di domanda) descrivono, invece, attività di tipo *recurring*.

Si riporta, di conseguenza, la tabella per come elaborata alla luce degli elementi versati in atti e dei richiamati orientamenti.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,15%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,68%					
spese di istruttoria				500,00 €	Up front	188,42 €		188,42 €
oneri di distribuzione				1.142,40 €	Up front	430,50 €		430,50 €
commissioni di gestione				2.002,52 €	Recurring	1.201,51 €	1.201,51 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								618,92 €

Tale importo non coincide con l'importo richiesto dal ricorrente, poiché, diversamente di come da quest'ultimo ritenuto, l'entità del rimborso degli oneri di distribuzione e delle spese di istruttoria, in quanto di natura *up front*, è da determinarsi tramite il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), non rinvenendosi una diversa pattuizione contrattuale.

Restano fermi, poi, i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali e, quindi, nel caso concreto, essendo stati oggetto di domanda, sono riconosciuti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 619,00 (seicentodiciannove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI